

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

Sezione III civile, composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel./ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale omissis/2023 R.G.

TRA

UTILIZZATORE APPELLANTE

APPELLANTE

E

SOCIETÀ LEASING

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. xxx/2023, pubblicata in data 23.05.2023.

Conclusioni per l'appellante:

- a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura ultralegale;
- b) accertare la nullità delle clausole relative all'applicazione delle commissioni prive di causa negoziale;
- c) accertare il saldo del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, applicando gli interessi al tasso legale, espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni e di capitalizzazione degli interessi passivi, previo espletamento di consulenza tecnica;
- d) accertare, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la violazione della legge antiusura n.108/96 e, per l'effetto, "eliminare ogni remunerazione per interessi, spese e commissioni e competenze in favore della convenuta, condannando la stessa in applicazione dell'art. 1815 c.c., all'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci anzidette";
- e) condannare l'appellata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, in favore dell'appellante;
- f) condannare l'appellata al risarcimento dei danni patiti da **UTILIZZATORE APPELLANTE** per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, da quantificare in via equitativa.

Conclusioni per l'appellata: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§1. Con atto di citazione notificato in data 14.11.2016 **UTILIZZATORE APPELLANTE** conveniva in giudizio la **SOCIETÀ LEASING** premettendo che aveva intrattenuto con quest'ultima un rapporto di leasing finanziario (contratto n. omissis), iniziato nel marzo del 2010 e finalizzato all'acquisto di un'imbarcazione.

L'attore deduceva che aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto invitando la convenuta al ritiro dell'imbarcazione, atteso il lievitare delle spese, delle commissioni e degli interessi, applicati da quest'ultima "in aperta violazione di legge"; che l'istituto finanziario convenuto aveva negato la rideterminazione delle condizioni contrattuali e non aveva provveduto al ritiro dell'imbarcazione, benché sollecitato in tal senso; che erano stati applicati interessi ultralegali ed usurari, commissioni e spese illegittimi, perché "non concordati e non dovuti".

UTILIZZATORE APPELLANTE esponeva, poi, che il contratto di leasing prevedeva un tasso di interesse parametrato all' Euribor a tre mesi, con una maggiorazione di due punti percentuali, un tasso di indicizzazione dello 0,6% ed un interesse di mora pari a nove punti in più del tasso Euribor a tre mesi; che il tasso di interesse, così come pattuito, era indeterminabile e, quindi, nullo.

Tanto premesso la difesa dell'attore concludeva chiedendo:

- 1) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura ultralegale, con conseguente applicazione al rapporto di leasing degli interessi al saggio legale;
- 2) di accertare la nullità delle clausole relative all'applicazione delle commissioni, in quanto prive di causa negoziale;
- 3) di accertare il saldo del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, applicando gli interessi al tasso legale, espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni e di capitalizzazione degli interessi passivi, previo espletamento di consulenza tecnica;
- 4) di accertare, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la violazione della legge antiusura n.108/96 e, per l'effetto, di "eliminare ogni remunerazione per interessi, spese e commissioni e competenze in favore della convenuta condannando la stessa in applicazione dell'art. 1815 c.c., all'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci anzidette";
- 5) di condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse;
- 6) di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti da **UTILIZZATORE APPELLANTE** per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischio, da quantificare in via equitativa.

In data 14.02.2017 si costituiva in giudizio la **SOCIETÀ LEASING** e chiedeva il rigetto della domanda dell'attore, in quanto infondata.

All'esito dell'espletamento di consulenza tecnica contabile, il primo giudice ha così provveduto:

1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna l'attore al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in atti."

Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i motivi che di seguito si sintetizzano.

1) Il contratto di locazione finanziaria posto a fondamento della domanda e sottoscritto dalle parti in data 31.03.2010 (contratto n. omissis), della durata di 96 mesi, per il corrispettivo globale di € 322.200,56 + IVA, ed avente ad oggetto l'imbarcazione tg. omissis, prevedeva un tasso di interesse pari al 3,407% annuo, con canoni variabili in funzione dell'andamento dell'Euribor a tre mesi, con tasso di indicizzazione pari allo 0,6% ed un tasso di mora parametrato all' Euribor a 3 mesi, maggiorato di nove punti percentuali.

2) Risulta documentalmente provato che le parti, nel mese di aprile del 2010, stipulavano una scrittura privata di parziale modifica delle condizioni del precedente contratto di leasing, prevedendo una nuova durata della locazione finanziaria (120 mesi) ed un nuovo tasso di interesse, nella misura del 4,60004 %.

3) La parte attrice ha lamentato la natura usuraria del contratto, avendo riguardo sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori. Sul punto dirimente è risultata la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, avente ad oggetto la verifica del superamento della soglia antiusura ratione temporis vigente, con riferimento alla misura degli interessi pattuiti e degli oneri economici connessi al finanziamento. Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che, alla data di stipula del

contratto del 31.03.2010, il TEG effettivo del rapporto era pari al 5,156% e, dunque, era inferiore al tasso soglia antiusura per operazioni analoghe (leasing aeronavale di valore eccedente euro 25.000,00), individuato nella misura del 19,005% (1° trimestre 2010), riscontrando, altresì, che, anche a seguito della modifica del contratto intervenuta tra le parti nel mese di aprile del 2010, il TEG del rapporto (pari al 5,488%) era inferiore al tasso soglia antiusura del periodo di riferimento, pari al 13,155% (trimestre aprile - giugno 2010). Ne consegue che il tasso di interesse corrispettivo pattuito nel contratto, sia al momento della stipula del 31.03.2010 sia in relazione alla successiva modifica contrattuale intercorsa tra le parti nell'aprile dello stesso anno, era inferiore al tasso soglia antiusura, e, pertanto, pienamente legittimo.

4) In relazione, poi, al tasso di interesse moratorio nominale, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il tasso previsto contrattualmente (pari all'Euribor + 9 punti percentuali) risultava inferiore al tasso soglia antiusura, sia avuto riguardo all'epoca della sottoscrizione del contratto (laddove il tasso di mora risultava pari al 9,600%) sia a seguito della modifica contrattuale dell'aprile 2010 (tasso di mora pari al 9,687%). Il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a verificare il rispetto della soglia antiusura anche in relazione al tasso di mora applicato in concreto, ed ha riscontrato il superamento del tasso soglia - indicato dall'ausiliario sempre nella misura del 13,155% - solo a seguito della modifica del contratto, ed includendo nel calcolo le spese di gestione e di incasso di insoluto, a partire dalla rata n. 109 (in cui il tasso effettivo di mora era pari al 13,187%) fino alla rata n. 120 (in cui il tasso effettivo di mora era pari al 14,482%).

Non vanno condivisi gli accertamenti dell'ausiliario in relazione al tasso di mora applicato in concreto, in quanto effettuati con analisi eseguita prima della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2020 n. 19597, e, dunque, senza tenere conto, nel calcolo del tasso soglia antiusura degli interessi moratori, anche della maggiorazione del 2,1%. Pertanto, è chiaro che, in applicazione della formula come indicata dalla Suprema Corte per l'individuazione del tasso soglia di mora [TEGM + 2,1%] + ½], sia il tasso di mora pattuito (come del resto già accertato dal CTU) sia il tasso di mora effettivo, risultano essere contenuti nel limite del tasso soglia antiusura, tanto con riferimento alla data di stipula del contratto quanto con riferimento alla data della rinegoziazione, con conseguente rigetto delle contestazioni mosse dall'attore in tema di usura ed esclusione di qualunque ipotesi di rideterminazione del saldo del rapporto dare-avere.

5) Pertanto, essendo stata accertata - alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020 - la legittimità degli interessi moratori pattuiti ed applicati, risultano irrilevanti entrambe le ricostruzioni del saldo del rapporto effettuate dal consulente tecnico d'ufficio, sia mediante l'applicazione degli interessi corrispettivi in luogo dei moratori, sia mediante la totale espunzione degli interessi, in applicazione dell'art. 1815 cc.

6) Va, altresì, rigettata la domanda di accertamento della nullità parziale del finanziamento in questione per effetto dell'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi ultralegali, non postula necessariamente che la pattuizione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso di interesse stabilito, ben potendo essere soddisfatto *per relationem*, attraverso il richiamo - operato per iscritto - a criteri prestabiliti, ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del saggio di interesse, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, a condizione che non vi sia nessun margine di discrezionalità.

Essendo la determinazione dei tassi, di volta in volta applicati al finanziamento di cui è causa, agganciata

al parametro Euribor, secondo predeterminate modalità di calcolo indicate in contratto, ne consegue l'infondatezza della censura dell'attore.

7) Al rigetto della domanda di accertamento della nullità parziale del contratto segue l'assorbimento della domanda di rideterminazione del saldo del rapporto e di ripetizione di indebitto, oltre che di risarcimento dei danni, come formulate dall'attore nell'atto di citazione.

8) Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per il mancato tempestivo ritiro della imbarcazione da parte dell'istituto finanziario, in quanto, oltre ad essere stata espressamente formulata dall'attore solo in sede di scritti conclusionali, risulta in ogni caso infondata. Sebbene l'attore abbia dedotto di avere manifestato all'istituto finanziario convenuto, l'intenzione di restituire l'imbarcazione fin dal 2014, tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate da quest'ultimo, non vi è prova in atti che tale volontà sia stata effettivamente comunicata alla **SOCIETÀ LEASING** né che l'imbarcazione sia stata poi effettivamente messa a disposizione della stessa, atteso che la lettera del 7.07.2014 (versata in atti dall'attore) risulta essere priva delle ricevute di spedizione e di consegna.

§ 2. Avverso la sentenza di primo grado **UTILIZZATORE APPELLANTE** ha proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, **SOCIETÀ LEASING**.

Il giudice istruttore, all'udienza di trattazione del 3.07.2024, ritenuta la contenuta complessità della causa, ai sensi dell'art. 350, 3° comma, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni davanti a sé; le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, ed il giudice istruttore ha fissato davanti al Collegio l'udienza del 20.11.2024 per la decisione della causa a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., assegnando il termine fino a 25 giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note conclusionali.

§ 2.1. Va premesso che i motivi di impugnazione, non rubricati, sono distinti nell'atto di appello facendo riferimento alle parti della sentenza che l'appellante intende censurare.

L'appellante si duole, innanzitutto, della parte della sentenza in cui il primo giudice afferma che non vi è violazione dei tassi soglia antiusura.

Al riguardo l'appellante sostiene che “si sarebbero dovuti applicare ovvero valutare i tassi relativi al secondo Trimestre 2010 e non del primo trimestre ove risultavano più alti”; che “la CTU risulta quindi inficiata, non essendo stati considerati i tassi di riferimento esatti”; che “Tale circostanza da sola giustifica la riforma della sentenza ed il necessario rifacimento della consulenza tecnica d'ufficio”; che “il consulente tecnico d'ufficio, avrebbe dovuto tener conto di tutti gli esborsi effettuati e documentati in atti dall'attore in virtù, almeno sul piano numerico, della seguente circostanza, e cioè che, in data 7 luglio 2014 l'odierno appellante, per il tramite dell'**avvocato omissis**, comunicava la volontà di recedere dal contratto e di restituire l'imbarcazione, non potendo più effettuare il pagamento dei canoni che erano diventati eccessivamente onerosi”; che “La banca, nonostante fosse stata intimata, non provvedeva al ritiro dell'imbarcazione come richiesto dal recedente, ma bensì aspettava quasi due anni per il ritiro, aspettando che il **UTILIZZATORE APPELLANTE** diventasse moroso, risolvendo così solo successivamente il contratto, in conseguenza del mancato pagamento dei canoni, lucrando in applicazione di interessi di mora del tutto illecitamente ed illegittimamente e cagionando un notevole danno all'odierno attore”; che “Infatti l'imbarcazione veniva ritirata dalla convenuta, solo in data 9 marzo 2017 giusto verbale di riconsegna allegato in atti, dopo che il **UTILIZZATORE APPELLANTE** nonostante il recesso formulato nel mese di luglio 2014, ha sopportato per due anni tutte le spese di manutenzione e gestione dell'imbarcazione compreso il posto barca, subendo ulteriore

pregiudizio economico”; che “Dunque il CTU avrebbe dovuto computare tutte le somme effettivamente pagate dal dott. **UTILIZZATORE APPELLANTE** sino a quando ha potuto effettuare i pagamenti alla banca in virtù del contratto, e cioè la complessiva somma di € 201.720,86, oltre al valore dell'imbarcazione all'atto della restituzione che era di circa euro 130.000,00 oltre IVA (158.600,00) dunque ha versato alla banca il complessivo importo di € 360.320,86”; che “il CTU non ha risposto compiutamente ai quesiti posti dal Tribunale, poiché era stato disposto in tali quesiti che la valutazione venisse effettuata tenuto conto della documentazione in atti, ed in atti vi è il verbale di restituzione dell'imbarcazione, avvenuto a discrezione della banca quasi due anni dopo la richiesta di risoluzione e restituzione dell'imbarcazione, altra circostanza rilevante su cui torneremo oltre, e dunque il CTU doveva tener conto del valore dell'imbarcazione restituita ma tanto non è avvenuto”; che “il tecnico nominato dal Tribunale, oltre ad aver acquisito illecitamente ed in violazione di legge in assenza del consenso delle parti ed in violazione del contraddittorio tra le parti, la fattura di vendita dell'imbarcazione da parte di **SOCIETÀ LEASING**, ha considerato come valore dell'imbarcazione quello a cui è stata venduta, circostanza del tutto errata, irrituale ed inammissibile poiché il prezzo di vendita della società di leasing non è indicativo del valore reale dell'imbarcazione al momento della restituzione ovvero al mese di luglio 2014 quando si è manifestata la volontà di restituire l'imbarcazione, infatti il prezzo del tutto irrisorio rispetto al reale valore, equivale ad una vera e propria svalutazione proditoriamente effettuata dalla banca che non aveva alcun interesse a venderla al prezzo di mercato ma ad un prezzo bassissimo per liberarsene al più presto possibile”.

§ 2.1.1. La doglianza è infondata con riguardo alla circostanza che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe comparato il tasso del contratto di leasing con il tasso soglia del primo trimestre del 2010 e non con quello del secondo trimestre del 2010, come avrebbe dovuto.

E invero, alla pag. 13 della sentenza, si legge: “In particolare, il perito d'ufficio - a seguito di analisi effettuate con serio ed indiscutibile rigore scientifico - ha accertato che alla data di stipula del contratto (31.03.2010) il TEG effettivo del rapporto è risultato essere pari al 5,156% e, dunque, inferiore al tasso soglia usura (TSU) per operazioni analoghe (leasing aeronavale di valore eccedente € 25.000,00) individuato dall'ausiliario nella misura del 19,005% (I trimestre 2010), accertando altresì che, anche a seguito della modifica del contratto intervenuta tra le parti nel mese di aprile del 2010, il TEG del rapporto (pari al 5,488%), era inferiore al tasso soglia usura (TSU) di periodo, indicato nella misura del 13,155% (II trimestre aprile - giugno 2010). Ne consegue che il tasso corrispettivo pattuito nel contratto, sia in relazione alla stipula del 31.03.2010 sia in relazione alla successiva modifica intercorsa tra le parti (nell'aprile dello stesso anno), è risultato essere inferiore al TSU e, pertanto pienamente legittimo”. Dal trascritto passaggio motivazionale del primo giudice, si rileva che il consulente tecnico d'ufficio ha comparato il tasso del contratto di leasing, ai fini della verifica della sussistenza della dedotta usurarietà, sia con il tasso soglia del primo trimestre del 2010, atteso che il contratto di leasing è stato stipulato nel marzo del 2010, sia con riferimento al tasso soglia dell'aprile del 2010 (secondo trimestre del 2010), mese in cui è avvenuta la rinegoziazione del contratto di leasing. In entrambi i casi il tasso di interesse del contratto di leasing è risultato inferiore al tasso soglia antiusura.

Anche gli altri profili di doglianza sono infondati, in quanto nel ricalcolo del rapporto dare- avere, il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe dovuto computare – come sostenuto dall'appellante – “ il valore dell'imbarcazione all'atto della restituzione che era di circa euro 130.000,00 oltre IVA (158.600,00) - atteso che le doglianze del **UTILIZZATORE APPELLANTE** espone nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, primo termine, c.p.c., sono finalizzate al conseguimento di un ricalcolo del rapporto dare-avere con applicazione degli interessi legali, con espunzione degli addebiti per commissioni e per anatocismo, ovvero, senza applicazione di interessi, in caso di riscontrata usurarietà degli stessi, e non involgono

anche l'accredito del valore dell'imbarcazione, oggetto di restituzione, peraltro, per come affermato dallo stesso **UTILIZZATORE APPELLANTE**, avvenuta nel marzo del 2017, dopo l'introduzione del giudizio di primo grado.

§ 2.2. L'appellante si duole, poi, della parte della sentenza impugnata in cui il primo giudice, in applicazione della formula indicata nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020 per l'individuazione del tasso soglia degli interessi di mora [TEGM + 2,1%) + ½], ha affermato che il tasso di mora effettivo risulta essere contenuto nel limite del tasso soglia antiusura, sia con riferimento alla data di stipula del contratto di leasing sia con riferimento alla data della rinegoziazione del contratto.

Lamenta che il Tribunale non ha effettuato il ricalcolo secondo i criteri indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità, ma si è limitato a disattendere l'elaborato peritale nella parte in cui accerta che i tassi di interesse moratori, applicati in concreto, erano usurari.

La doglianza è infondata.

La circostanza che il primo giudice non abbia riportato espressamente il calcolo che gli ha consentito di pervenire alla conclusione che gli interessi moratori applicati in concreto non erano superiori al tasso soglia del periodo di riferimento, è irrilevante ai fini della decisione.

In ogni caso si evidenzia che - in applicazione della formula indicata nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020 per l'individuazione del tasso soglia degli interessi di mora [TEGM + 2,1%) + ½] - nel primo trimestre del 2010, a fronte di un tasso moratorio pattuito, incontestatamente, nella misura del 9,600%, il tasso soglia antiusura è pari al 22,155%, e che, nel secondo trimestre del 2010, a fronte di un tasso moratorio pattuito, in sede di rinegoziazione del contratto di leasing, incontestatamente, nella misura del 9,687%, il tasso soglia antiusura è pari al 16,305%.

Anche tenendo conto dei tassi di interesse moratorio applicati in concreto - includendo, come ha proceduto il consulente tecnico d'ufficio, sia le spese di gestione sia quelle di incasso di insoluto - e, quindi, considerando, a partire dalla rata n. 109, il tasso effettivo di mora pari al 13,187%, e, dalla rata n. 120, il tasso effettivo di mora pari al 14,482%, è evidente che il tasso degli interessi applicati non ha mai superato la misura del 22,155%, che rappresenta la misura del tasso soglia antiusura degli interessi moratori del primo trimestre del 2010, né il 16,305% , che rappresenta la misura del tasso soglia antiusura del secondo trimestre del 2010.

L'infondatezza dei sopra illustrati motivi di gravame comporta anche l'infondatezza della doglianza dell'appellante relativa al mancato accoglimento della richiesta di rimessione della causa sul ruolo per ulteriori accertamenti tecnici da parte del consulente d'ufficio.

§ 2.3. L'appellante censura, inoltre, la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale afferma: “Va, altresì, rigettata la domanda di accertamento della nullità parziale del finanziamento in questione per effetto dell'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, pure genericamente eccepita dall'attore; censura, altresì, la parte della sentenza in cui il primo giudice ritiene che il tasso di interesse del contratto di leasing sia determinabile, in quanto agganciato al parametro Euribor, secondo predeterminate modalità di calcolo indicate in contratto.

La doglianza è infondata.

E invero va pienamente condivisa la statuizione del primo giudice secondo cui il tasso di interesse del contratto di leasing è determinabile, anche se variabile nel tempo con riferimento al parametro dell'Euribor. Difatti il tasso di interesse annuo nominale può essere indicato con riferimento al parametro Euribor - e deve ritenersi sufficientemente determinato - anche se l'entità di tale parametro è soggetto a continue variazioni ed è influenzato dal comportamento del sistema bancario. E invero l'Euribor rappresenta un indice medio, calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE - e dunque sulla scorta di dati oggettivi - diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee. Non si ravvisa, quindi, alcuna nullità del tasso di interesse pattuito, per indeterminabilità dello stesso.

§ 2.4. L'appellante lamenta, inoltre, che “differentemente da quanto asserisce il Tribunale, l'odierna appellata, ha avuto una remunerazione di gran lunga superiore a quella prevista contrattualmente, infatti l'imbarcazione oggetto del contratto è stata ritirata dalla banca solo nel marzo 2017, facendo gravare tutti i costi di manutenzione, ormeggio, assicurazione e rimessaggio sull'odierno attore. Inoltre, la convenuta ha ritirato l'imbarcazione quando il valore di mercato dell'imbarcazione oscillava tra €150.000,00 ed € 170.000,00 come si evince dalle offerte di vendita di imbarcazioni uguali ma più vecchie allegate alla presente memoria, la banca quindi ha ricevuto la medesima ovvero una maggiore remunerazione rispetto alla regolare esecuzione del contratto con un danno a carico dell'odierno attore atteso che il debito residuo era inferiore, cagionando l'ulteriore danno per le somme che avrebbe potuto recuperare il dott. **UTILIZZATORE APPELLANTE** cedendo il contratto a terzi ovvero estinguendo integralmente il debito e vendendo a terzi”.

L'appellante censura la sentenza del primo giudice, anche nella parte in cui gli è stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno per il mancato tempestivo ritiro dell'imbarcazione da parte dell'istituto finanziario.

Il motivo di gravame è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si confronta, con efficaci contro argomentazioni, con la statuizione del primo giudice, il quale non ha ravvisato alcuna condotta colposa dell'istituto di finanziamento con riguardo al mancato tempestivo ritiro dell'imbarcazione, in mancanza di prova del ricevimento da parte di quest'ultimo, della comunicazione da parte di **UTILIZZATORE APPELLANTE**, della volontà di restituire l'imbarcazione, e, inoltre, ha rigettato la domanda risarcitoria, innanzitutto perché formulata dal **UTILIZZATORE APPELLANTE** solo negli scritti conclusionali. E invero nella sentenza si legge: “Va da ultimo rigettata la domanda di risarcimento dei danni per il mancato tempestivo ritiro dell'imbarcazione da parte della banca in quanto, oltre ad essere stata espressamente formulata dall'attore **solo in sede di scritti conclusionali, risulta** in ogni caso infondata. E invero, sebbene l'attore abbia dedotto di avere manifestato all'istituto finanziario convenuto l'intenzione di restituire l'imbarcazione fin dal 2014, tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta, non vi è prova in atti che tale volontà sia stata effettivamente comunicata alla banca convenuta né che l'imbarcazione sia stata poi effettivamente messa a disposizione della stessa, atteso che la lettera del 7.07.2014 (versata in atti dall'attore) risulta essere priva delle ricevute di spedizione e consegna.”.

§ 2.5. L'appellante lamenta, infine, che la circostanza che “Il Tribunale fonda parte della sua decisione disattendendo l'accertamento peritale in virtù della sopravvenuta giurisprudenza”. avrebbe giustificato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

La doglianza è infondata.

E invero la condanna di **UTILIZZATORE APPELLANTE** al pagamento delle spese processuali del

giudizio di primo grado, trova senza dubbio piena giustificazione nella sua soccombenza su tutte le proposte domande. Non incidono in alcun modo, ai fini dell'invocata compensazione delle spese di lite, la riscontrata sussistenza, da parte del CTU, di un tasso di interessi moratori superiore al tasso soglia antiusura- per come applicati in concreto, e non per come pattuiti - e la circostanza che il giudice di primo grado si sia discostato da tale rilievo del CTU, applicando il diverso criterio di calcolo del tasso soglia degli interessi moratori, alla luce della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020, che conduce ad una quantificazione in misura più elevata, rispetto a quella indicata dal CTU , del tasso soglia antiusura degli interessi moratori, con la conseguenza che questi ultimi, anche nella misura applicata in concreto, non superano il tasso soglia, diversamente da quanto riscontrato dal CTU .

Difatti la domanda del **UTILIZZATORE APPELLANTE** di espunzione dal ricalcolo del rapporto dare- avere di tutti gli interessi, ai sensi dell'art. 1815, 2° co., c.c., sarebbe stata comunque rigettata, anche aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, atteso che gli interessi moratori non sarebbero stati pattuiti in misura usuraria, ma, solo in concreto, sarebbero stati applicati in misura maggiore rispetto al tasso soglia, secondo l'ipotesi di calcolo del CTU.

Per quanto esposto l'appello va rigettato.

§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendole a carico della parte appellante, applicando i parametri di cui al DM 147/2022 – valore della lite indeterminabile di bassa complessità – con la quantificazione dei compensi, per la fase di studio, introduttiva e decisoria, in misura intermedia tra i medi e i minimi di tariffa, tenuto conto del limitato numero di questioni esaminate, e di contenuta complessità, poste a fondamento della decisione, nonchè del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del gravame, e per la fase istruttoria/trattazione, nella misura prossima ai minimi di tariffa, atteso che nella presente sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.

Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:

- rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 6.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa.;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5- 2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Napoli, 20 novembre 2024

Il consigliere istr. est. dott.ssa Maria Di Lorenzo

Il presidente dott.ssa Maria Casaregola